

Il Portale Comunicazione Istituzionale le segnala la ricezione di un nuovo messaggio HERMES

Informazioni Comunicazione HERMES Mittente: 0005/PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Sedi destinatarie: 536

Inviato il: 22/11/2016 16:04:38

Protocollo: INPS.HERMES.22/11/2016.0004731

Oggetto: Oggetto: Cassa Integrazione Guadagni in deroga - Settore Pesca –Disciplina applicabile ai soci proprietari di imbarcazioni - Chiarimenti

Testo Comunicazione

All

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Direttori Regionali

Direttori delle Aree Metropolitane

Direttori Provinciali

Direttori delle Filiali di Coordinamento

Responsabili delle Agenzie

Oggetto: Cassa Integrazione Guadagni in deroga - Settore Pesca –Disciplina applicabile ai soci proprietari di imbarcazioni - Chiarimenti

L'Istituto, con i messaggi n.3357 e n.3361 del 10 agosto 2016, ha fornito indicazioni ed istruzioni operative in relazione alla liquidazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore pesca, per le istanze riferite a periodi di competenza 2015, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016, in applicazione dell'accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 luglio 2016.

Il succitato Decreto Interministeriale, in riferimento ai presupposti necessari all'erogazione del trattamento in argomento, all'art.2 lettera b), ha precisato che il trattamento di Cassa integrazione Guadagni in deroga non è riconosciuto agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo le sedi territoriali, stante la complessità della normativa di settore, hanno segnalato alcune criticità in relazione alla corretta individuazione dei soggetti beneficiari della prestazione.

Di conseguenza, a seguito di un confronto con il Ministero vigilante tenutosi il 29 settembre u.s., è emersa la criticità relativa all'erogabilità delle prestazioni nei confronti della figura del socio proprietario dell'imbarcazione che rivesta, nel contempo, la posizione di dipendente imbarcato sulla stessa.

Acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che nel caso di specie, a fronte dell'allegazione, da parte del richiedente la prestazione, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria dell'imbarcazione, l'Istituto, qualora intendesse disconoscere tale rapporto, avrà l'onere di dimostrare la mancanza del vincolo di subordinazione.

Riguardo, infine, al riconoscimento del trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei titolari di ditte individuali che risultino imbarcati, il Ministero ha chiarito che in tal caso il lavoratore, inquadrato come autonomo alla stregua degli artigiani e commercianti, non ha diritto a percepire la prestazione in quanto finalizzata solo ai lavoratori dipendenti.

Il Direttore Centrale